



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6711/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1285 DEL 13/12/2021

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio sociale amministrativo

**Oggetto: SERVIZIO INFORMACITTA' - PROSECUZIONE CONTRATTO
FINO AL 31/03/2022 E IMPEGNO DI SPESA - CIG 7452715EF6**

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 16/02/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza;

Richiamati gli allegati 4/1 e ss.mm.ii "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D. Lgs. 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Richiamato il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Richiamato il D.Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati



COMUNE DI ORISTANO

in controllo pubblico”;

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2021;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” e ss.mm.ii attuate con D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 finalizzato all’adeguamento della normativa italiana al “General Data Protection Regulation (DPGR) U.E. 2016/679”;

Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR"), che prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali come recepito dal D.Lgs. Del 10/08/201/ n. 101;

Visto il D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii., in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona n. 714 del 20/06/2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara afferenti all'affidamento della gestione del Servizio Informacittà (CIG. 7452715EF6) ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore di COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STUDIO E PROGETTO 2 per un periodo di n. 3 anni, dal 01/08/2018 al 31/07/2021, per il prezzo di € 491.499,57 oltre l’IVA di cui € 1,000,00 per oneri per la sicurezza;

Visto il contratto di repertorio n. 06 del 12.09.2018, stipulato con la suddetta ditta aggiudicataria;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza n. 757 del con la quale, nelle more dell’espletamento della procedura tesa al nuovo affidamento della gestione, si dispone la proroga del servizio Informacittà per mesi 5 (cinque) dal 01/08/2021 al 31/12/2021;

Dato atto che l’art. 23 della L. 62/2005 stabilisce che “i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi”;

Tenuto conto delle condizioni sanitarie contingenti relative alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 per le quali si rende necessario utilizzare l’istituto della proroga nelle more dell’indizione di apposita gara d’appalto;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Rilevato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del



COMUNE DI ORISTANO

virus Covid-19 non ha consentito di completare le necessarie valutazioni e la definizione degli atti preordinati all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in parola;

Ritenuto necessario garantire la prosecuzione del servizio Informacittà quale strumento di informazione rivolto ai cittadini che mira a favorire la consulenza ed assistenza in merito ai servizi offerti, alla Scuola, alle opportunità lavorative, formative, iniziative organizzate e promosse in ambito sportivo, culturale, partecipazione a bandi e selezioni pubbliche, richieste di concessioni di contributi e autorizzazioni. La rilevanza del servizio è enfatizzata maggiormente in questa fase di emergenza sanitaria che comporta la necessità dei cittadini di accesso alle varie misure di sostegno promosse dallo Stato e dalla RAS;

Visto il D.Lgs 50/2016 art. 106, comma 11, che stabilisce *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Rilevato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere stante l'orientamento espresso dall'ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Visto l'art. 3 del Capitolato speciale inerente il suddetto affidamento del servizio Informacittà, recante *“Durata dell'appalto”* il quale stabilisce *“la durata dell'appalto è fissata in n. 3 anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. L'Ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, intesa come acquisizione in economia di servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto”*;

Ritenuto, sulla base della qualità riscontrata durante l'espletamento dell'attività, di dover estendere la proroga del servizio Informacittà fino al 31/03/2022 al fine di garantire il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

Vista la nota n. 73958 del 02/12/2021 con la quale si è proceduto a richiedere a COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STUDIO E PROGETTO 2 la disponibilità alla prosecuzione della gestione del servizio Informacittà come previsto dal Contratto di Appalto;

Vista la comunicazione della ditta affidataria del servizio Informacittà, acclarata con prot. n° 74124 del 03/12/2021, con la quale la medesima comunica l'accettazione della proroga per mesi 3 (tre) dal 01/01/2022 al 31/03/2022 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto sottoscritto;

Ritenuto di dover provvedere all'apposito impegno di spesa, al fine di garantire la



COMUNE DI ORISTANO

prosecuzione delle attività del Servizio Informacittà per ulteriori 3 (tre) mesi, dal 01/01/2022 al 31/03/2022, per un importo complessivo di € 49.969,12 sul Cap. 4742 "Spese di gestione servizio Informacittà" del bilancio 2022;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento e il Dirigente competente, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali;

Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare la prosecuzione del contratto, nelle more del nuovo affidamento del servizio, al solo scopo di superare lo stato di emergenza da Covid-19 assicurando continuità nell'erogazione del servizio Informacittà in favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STUDIO E PROGETTO 2, con sede in Corso Garibaldi 180, CAP 09071 - Abbasanta - P. IVA 00646340950, al fine di garantire gli interventi rivolti ai cittadini volti a favorire la consulenza ed assistenza in merito ai servizi offerti, alla Scuola, alle opportunità lavorative, formative, iniziative organizzate e promosse in ambito sportivo, culturale, partecipazione a bandi e selezioni pubbliche, richieste di concessioni di contributi e autorizzazioni - per un periodo di mesi 3 (tre), dal 01/01/2022 al 31/03/2022 agli stessi patti, prezzi e condizioni del predetto contratto;

Di impegnare la spesa complessiva di € 49.969,12 sul Cap. 4742 "Spese di gestione servizio Informacittà" del bilancio 2022, al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Servizio Informacittà per ulteriori 3 (tre) mesi, dal 01/01/2022 al 31/03/2022;

- di dare atto che la spesa è imputata come segue

Miss 12	Prog 4	Tit. 1	Macroag g. 102	Esercizi o 2022	cap/art 4742	Importo 49.969,1 2	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

Di dare atto che il servizio in parola costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dall'Ente, pertanto esclusa dal regime dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5 del T.U.E.L.;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del T.U.E.L. che il programma dei



COMUNE DI ORISTANO

pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che il CIG originario attribuito alla presente procedura è 7452715EF6;

Di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento, che la ditta affidataria dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

Di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2020;

Di dare atto che:

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nei casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Milena Deligia



COMUNE DI ORISTANO

L'istruttore

FLORIS FRANCA

**Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale**